

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **182/1974** (ECLI:IT:COST:1974:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **12/06/1974**

Deposito del **19/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7328**

Atti decisi:

N. 182

ORDINANZA 12 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 del 26 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento

penale a carico di Mazza Livio, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Fiorenzuola d'Arda ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sul rilievo che l'elevatezza del minimo edittale della pena detentiva, stabilito dalla prima norma per il delitto di oltraggio, e la mancata previsione di una pena pecuniaria da poter irrogare in alternativa a quella detentiva nonché il disposto della seconda norma che impone al giudice di applicare la pena nei limiti fissati dalla legge comporterebbero la violazione sia del principio di uguaglianza, sia dei principi dell'umanità, della proporzionalità e della funzione rieducativa della pena.

Considerato che per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost., la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi dichiarandola non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973 di tal che i principi enunciati in dette sentenze debbono essere confermati anche nell'attuale giudizio in cui la questione è riproposta negli stessi termini;

che a modificare le statuizioni contenute nelle ricordate pronunce non vale il riferimento all'art. 27 Cost. giacché sotto questo profilo, solo apparentemente nuovo, vengono in sostanza svolti i medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti occasioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, già ritenuta non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.